

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE STRATEGIA E GOVERNO DELL'OFFERTA 11 giugno 2018, n. 217
“Studio Associato di Analisi Cliniche dei Dott.ri De Metrio Gregorio Antonio e De Metrio Beatrice” con sede in Bari (BA) - Via Giulio Petroni n. 21 A/B/C. Revoca dell’accreditamento ai sensi dell’art. 26, comma 2, lett. b) e dell’art. 26, comma 3 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i..

II DIRIGENTE DELLA SEZIONE

Vista la Legge regionale 4 febbraio 1997, n. 7 – Norme di Organizzazione dell’Amministrazione Regionale;

Vista la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/98 e s.m.i.;

Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01 e s.m.i.;

Vista la deliberazione di Giunta Regionale n. 1426 del 4/10/2005;

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 febbraio 2008 n. 161;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1444 del 30 luglio 2008;

Vista la Determinazione del Direttore dell’Area Organizzazione e Riforma dell’Amministrazione n. 9 del 20/04/2015, ad oggetto *“riassetto organizzativo dell’Area Politiche per la promozione della salute, delle persone e delle pari opportunità”*;

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 31 luglio 2015 n. 443, ad oggetto *“Adozione del modello organizzativo denominato “Modello Ambidestro per l’innovazione della macchina Amministrativa regionale – MAIA”. Approvazione Atto di Alta Organizzazione”*;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1176 del 29/07/2016, di conferimento dell’incarico di Dirigente della Sezione Strategie e Governo dell’Offerta;

Vista la Determinazione del Direttore del Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali, Personale e Organizzazione n. 16 del 31/03/2017 di conferimento dell’incarico di Dirigente del Servizio Accreditamenti e Qualità.

In Bari presso la Sezione Strategie e Governo dell’Offerta, sulla base dell’istruttoria espletata dal Funzionario e confermata dal Dirigente del Servizio Accreditamenti e Qualità, riceve la seguente relazione.

Lo “Studio Associato di Analisi Cliniche dei Dott.ri De Metrio Gregorio Antonio e De Metrio Beatrice” sito nel Comune di Bari (BA) alla Via Giulio Petroni n. 21 A/B/C rientra fra le strutture specialistiche private accreditate quale laboratorio generale di base, ai sensi dell’art. 12, comma 3 *bis* della L.R. n. 4/2010 e s.m.i. (codice regionale 677350).

Con Determinazione n. 2014/05681 - 2014/200/00638 del 09/05/2014, la Ripartizione Solidarietà Sociale del Comune di Bari ha trasferito *“ai sensi dell’art. 24 comma 5 della L. R. n. 8/2004 e s. m. i., l’autorizzazione all’esercizio dell’attività sanitaria di Medicina di Laboratorio - Laboratorio Generale di Base, oggetto di rinnovo di cui al punto 1., che rivive (giusta comunicazione del dott. De Metrio Gregorio Antonio della regressione dall’associazione professionale denominata “Studio Associato di Analisi Cliniche dei Dott.ri De Metrio Gregorio Antonio e De Metrio Beatrice”, titolare di provvedimento Prot. n. 170847 del 26/06/2008, di De Metrio Beatrice e ingresso di De Metrio Alessandro, come da Atto Modificativo di Associazione tra Professionisti del 05/02/2011 e Atto Integrativo di Atto Modificativo del 30 ottobre 2012), dal dott. De Metrio Gregorio Antonio, professionista accreditato, all’associazione tra professionisti denominata “Studio Associato di Analisi Cliniche dei Dottori De Metrio Gregorio Antonio e De Metrio Alessandro”, avente sede in Bari (BA), Via Giulio Petroni n. 21 A/B/C, Partita IVA 06702180727, di cui è rappresentante legale De Metrio Alessandro”*, precisando che il *“Responsabile Sanitario della struttura denominata “Studio Associato di Analisi Cliniche dei Dottori De Metrio Gregorio Antonio e De Metrio Alessandro”, sita in Bari (BA), via G. Petroni n. 21 A/B/C, per l’attività di Medicina di Laboratorio - Laboratorio Generale di Base, è la dott.ssa Morleo Francesca (...).”*

In relazione a quanto disposto con la sopra citata determinazione dirigenziale dalla Ripartizione Solidarietà Sociale del Comune di Bari, con nota prot. n. AOO_151/2272 del 09/03/2016 la Sezione Programmazione Assistenza Ospedaliera e Specialistica e Accreditamento (PAOSA) comunicava al legale rappresentante p.t. dello "Studio associato di analisi cliniche dei Dottori De Metrio Gregorio Antonio e De Metrio Alessandro" di non poter procedere all'adozione del provvedimento di mantenimento dell'accreditamento istituzionale già posseduto dallo "Studio Associato di Analisi Cliniche dei Dott.ri De Metrio Gregorio Antonio e De Metrio Beatrice", nella nuova sede ubicata in Bari alla via G. Petroni n. 21 A/B/C), come di seguito riportato:

*"Preliminarmente si precisa, per quanto qui ci occupa, che lo **"studio associato"** è uno studio professionale caratterizzato dal principio fondamentale della personalità della prestazione e dalla circostanza che, a livello di responsabilità professionale, il rapporto non è tra lo studio e il cliente, ma tra il singolo associato e il cliente stesso, per cui i titolari del medesimo studio non possono che essere i professionisti, laureati ed abilitati nella stessa branca che si intende esercitare, ed **ognuno dei professionisti associati non può che essere al tempo stesso titolare e responsabile della (propria) attività sanitaria.***

Posto quanto sopra, e che l'associazione tra professionisti di cui trattasi è costituita dai dottori De Metrio Gregorio Antonio, nato il 01/02/1938, e De Metrio Alessandro (...);

considerato:

- *che, come peraltro concordato dagli stessi suddetti professionisti all'art. 3 (Obblighi degli Associati) dell'"Atto Modificativo di Associazione tra professionisti", Rep. n. 121718, Racc. n. 10048 [trasmesso dalla S.V. alla scrivente Sezione con posta certificata del 26/02/2016], "Il singolo associato è obbligato ad apportare la propria opera professionale benché nell'ambito associativo ciascun associato conserva la propria indipendenza e autonomia professionale e resta comunque personalmente responsabile dei propri atti e prescrizioni effettuate nell'esercizio dell'attività professionale nel rispetto delle norme deontologiche.";*
- *che il R.R. n. 3/2005 e s.m.i. Sez. A.01.03.01 Gestione Risorse Umane/Fabbisogno stabilisce che: "In particolare il fabbisogno di personale deve essere garantito: (...)*
 - *Per limiti di età e condizione di compatibilità corrispondenti a quelli previsti per il personale dipendente delle Aziende Sanitarie ed Enti Pubblici del Servizio Sanitario; (...)"*;
- *che Il comma 1 dell'art. 15 – nonies del D. Lgs. 502/1992 s.m.i., come modificato dall'art. 22 comma 1 della Legge n. 183 del 4 novembre 2010, ha stabilito che "il limite massimo di età per il collocamento a riposo dei dirigenti medici e del ruolo sanitario del Servizio sanitario nazionale, ivi compresi i responsabili di struttura complessa, è stabilito al compimento del sessantacinquesimo anno di età, ovvero, su istanza dell'interessato, al maturare del quarantesimo anno di servizio effettivo. In ogni caso il limite massimo di permanenza non può superare il settantesimo anno di età e la permanenza in servizio non può dar luogo ad un aumento del numero dei dirigenti";*

*si rileva che il dottor De Metrio Gregorio Antonio, avendo compiuto 78 anni di età e quindi **non potendo più esercitare, per superamento del limite di età massimo consentito per la permanenza in servizio, la propria attività professionale nell'ambito di una struttura specialistica privata accreditata, non può pertanto continuare a far parte dell'associazione professionale.***

Peraltro, si osserva altresì quanto segue.

Come sopra riportato, con Determinazione n. 2014/05681 2014/200/00638 della Ripartizione Solidarietà Sociale del Comune di Bari è stato autorizzato l'esercizio dell'attività di Medicina di Laboratorio - Laboratorio Generale di Base dello "Studio Associato di Analisi Cliniche dei Dottori De Metrio Gregorio Antonio e De Metrio Alessandro", sito in Bari (BA) alla via G. Petroni n. 21 A/B/C, statuendo che Responsabile Sanitario dello stesso è la dott.ssa Morleo Francesca.

Pertanto, premesso che:

- *ai sensi dell'art. 13, comma 1 della L.R. n. 8/2004 e s.m.i. ogni struttura sanitaria deve avere un responsabile sanitario;*
- *il medesimo art. 13 prevede, al comma 5, che "Negli ambulatori che svolgono esclusivamente attività*

- di medicina di laboratorio, le funzioni del responsabile sanitario possono essere svolte anche da personale sanitario di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 febbraio 1984”;
- l'art. 8 del DPCM 10.02.1984 stabilisce che “l'organico minimo del personale dei laboratori generali di base è costituito da: 1) un direttore medico o biologo. Entrambi devono essere iscritti all'albo dell'ordine di appartenenza, essere in possesso della laurea in medicina e chirurgia e della specializzazione o della libera docenza in una delle branche attinenti al laboratorio di analisi cliniche o, in alternativa, della laurea in scienze biologiche e della specializzazione o della libera docenza in una delle branche attinenti al laboratorio di analisi, nelle quali è consentita, dalle norme vigenti, l'ammissione ai biologi. (...)”;
 - inoltre, il R.R. n. 3/2005 e s.m.i. - sez. B.01.02 “Medicina di Laboratorio” prevede, in relazione ai requisiti organizzativi di accreditamento, che debba essere garantito, tra gli altri, “Un responsabile in possesso di una delle specializzazioni (vedi A.01.03.02) previste per la medicina di laboratorio”;
 - pertanto, i requisiti posseduti dalla dott.ssa Morleo, laureata in Scienze Biologiche, specializzata in Microbiologia e Virologia ed iscritta all'Ordine Nazionale dei Biologi, rientrerebbero appieno nelle previsioni normative e regolamentari regionali per ricoprire l'incarico e svolgere le funzioni di Responsabile Sanitario in una struttura specialistica ambulatoriale autorizzata ed accreditata per l'attività di Medicina di Laboratorio;

si evidenzia, altresì, che **la medesima dott.ssa Morleo non può comunque svolgere la funzione di Responsabile Sanitario nello “Studio Associato di Analisi Cliniche dei Dottori De Metrio Gregorio Antonio e De Metrio Alessandro” proprio in quanto trattasi, nel caso di specie, di associazione tra professionisti.**

Infatti, come già innanzi detto, lo “studio associato” è uno studio professionale in cui ciascuno dei professionisti associati conserva la propria indipendenza e autonomia professionale e resta comunque personalmente responsabile dei propri atti e prescrizioni.

Assumendo tali connotazioni, **ciascuno specialista componente uno studio associato, nel caso di specie peraltro accreditato, è responsabile dei propri atti e prescrizioni (come del resto stabilito nello stesso “Atto Modificativo di Associazione tra professionisti” di codesta associazione), e, pertanto, pur nell'ambito associativo, può essere assimilato ad uno specialista autorizzato ed accreditato quale libero professionista, per il quale coincidono la titolarità della struttura e la responsabilità sanitaria della stessa.**

Per quanto innanzi, non è ammissibile la nomina di un responsabile sanitario esterno ad una **associazione tra professionisti, nell'ambito dei cui componenti il medesimo responsabile sanitario deve invece essere individuato, mentre l'altro o gli altri professionisti associati devono risultare responsabili (ognuno) delle (proprie) attività cliniche nell'ambulatorio.”.**

Per tutto quanto innanzi;

ribadito, pertanto, di non poter procedere ad adottare il provvedimento di mantenimento dell'accreditamento istituzionale, già posseduto dallo “Studio Associato di Analisi Cliniche dei Dott.ri De Metrio Gregorio Antonio e De Metrio Beatrice”, in capo allo “Studio Associato di Analisi Cliniche dei dottori De Metrio Gregorio Antonio e De Metrio Alessandro”;

visto l'“Atto Integrativo di Atto Modificativo di Associazione tra Professionisti” del 30 ottobre 2012, con cui “I Dottori De Metrio Gregorio Antonio e De Metrio Alessandro dichiarano, peraltro conformemente a quanto previsto dall'Art. 24, comma 5, della L.R. 8/2004 così come sostituito dall'Art. 12 della L.R. 26/2006, che nella eventualità di qualsivoglia recesso e per qualsivoglia causa, la titolarità dell'autorizzazione e dell'accreditamento spetterà al Dottor De Metrio Alessandro”;

con la medesima nota prot. n. AOO_151/2272 del 09/03/2016 la Sezione PAOSA rilevava che, ai fini del mantenimento dell'accreditamento istituzionale, già posseduto dallo “Studio Associato di Analisi Cliniche dei Dott.ri De Metrio Gregorio Antonio e De Metrio Beatrice”, in capo ad un nuovo soggetto, erano ipotizzabili, tra le altre (“atti dispositivi dell'intero ramo d'azienda” ai sensi dell'art. 10, comma 1, punto 2 ter della L.R. n. 8/2004, attualmente ai sensi dell'art. 9 “Trasferimento di titolarità dell'autorizzazione all'esercizio e decadenza”, comma 2 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i.), le seguenti ipotesi:

“

1. La trasformazione dell'associazione tra professionisti in società con conseguente voltura

dell'autorizzazione all'esercizio in capo a quest'ultima, il che consentirebbe al Dott. De Metrio Gregorio Antonio di esserne socio senza coinvolgimento nella responsabilità delle attività cliniche del laboratorio di analisi (nonché, eventualmente, il mantenimento della funzione di Responsabile Sanitario in capo alla Dott.ssa Morleo);

2. Il mantenimento della forma giuridica di associazione tra professionisti, con il recesso dalla stessa, per i motivi innanzi esposti, del Dott. De Metrio Gregorio Antonio, e l'ingresso accanto al Dott. De Metrio Alessandro di altri professionisti associati (eventualmente, anche la stessa Dott.ssa Morleo, che, essendo in possesso di specializzazione, potrebbe mantenere la funzione di Responsabile Sanitario);
3. Il recesso del Dott. De Metrio Gregorio Antonio dall'associazione tra professionisti, con conseguente scioglimento della stessa e voltura dell'autorizzazione all'esercizio, ai sensi dell'art. 24, comma 5 della L.R. 8/2004, in capo al professionista Dott. De Metrio Alessandro, titolare nonché Responsabile Sanitario della struttura, nel caso che il medesimo Dott. De Metrio Alessandro sia in possesso della specializzazione;
4. Il recesso del Dott. De Metrio Gregorio Antonio dall'associazione tra professionisti, con conseguente scioglimento della stessa e voltura dell'autorizzazione all'esercizio, ai sensi dell'art. 24, comma 5 della L.R. 8/2004, in capo all'impresa individuale Dott. De Metrio Alessandro, il quale, in veste di imprenditore esercente attività di servizi sanitari, dovrà provvedere alla nomina del responsabile sanitario della struttura (o eventualmente confermare l'attuale Responsabile Sanitario Dott.ssa Morleo).”,

precisando altresì che:

“nelle ipotesi di cui ai punti 1. e 4., trattandosi di impresa societaria o individuale, il rappresentante legale dell'una o il titolare dell'altra dovrà provvedere all'iscrizione della stessa nel Registro delle imprese ed all'acquisizione della relativa partita IVA, secondo le norme in materia.

Successivamente al realizzarsi di una delle ipotesi sopra riportate, il rappresentante legale della società o associazione o il titolare della struttura potrà richiedere alla scrivente Sezione il relativo mantenimento dell'accreditamento in capo al nuovo soggetto, presso la nuova sede di Bari - Via G. Petroni n. 21/A/B/C.”.

Posto quanto sopra;

rilevato che alla scrivente Sezione non era pervenuto alcun riscontro in ordine alla nota sopra riportata, ed in particolare che non era stata presentata istanza di mantenimento dell'accreditamento in capo ad altro soggetto in relazione ad una delle possibili ipotesi ivi rappresentate;

considerato che, pertanto, le criticità relative ai requisiti di carattere organizzativo, di cui alla sopra riportata nota prot. n. AOO_151/2272 del 09/03/2016 della Sezione PAOSA, non risultavano superate;

considerato altresì che:

- in attuazione dell'Accordo Stato-Regioni del 23/03/2011 la Regione Puglia, con Deliberazione di Giunta Regionale n. 736 del 16/05/2017 pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 62 del 30/05/2017 (“Riorganizzazione della Rete dei laboratori di Patologia Clinica privati accreditati – Approvazione nuovo modello organizzativo”), ha proceduto alla riorganizzazione delle strutture private accreditate di diagnostica di laboratorio;
- in particolare, il documento di riorganizzazione ha stabilito che i Laboratori in discorso dovranno eseguire un numero complessivo di esami (sia in regime privato che per conto del SSN) che concorrerà al raggiungimento della cosiddetta “soglia minima di attività”, definita nella suddetta D.G.R. “presupposto per la riorganizzazione della rete e requisito per mantenere l'accreditamento istituzionale”. Al riguardo, il documento approvato prevede “meccanismi di aggregazione” *id est* aggregazioni di strutture di laboratorio, quale forma organizzativa ai fini del raggiungimento delle soglie di produttività stabilite dall'Accordo;
- l'Allegato A della D.G.R. *de qua* prevede l'obbligo delle strutture di aderire alle indicazioni previste nell'Accordo Conferenza Stato-Regioni del 23/03/2011 al fine del mantenimento dello status di soggetto accreditato e di potenziale soggetto da contrattualizzare e, con riguardo alla “soglia minima di efficienza” stabilisce un volume di attività pari o superiore a 200.000 prestazioni annue, consentendo

alle strutture private accreditate di adeguarsi con una graduazione temporale secondo la seguente tempistica:

“

- a) *alla data del 31/12/2017 la soglia minima di efficienza è rappresentata dal valore di 100.000 prestazioni annue rapportate alla produzione – autocertificata – dell’anno 2015 per il mantenimento dell’accreditamento. Nella determinazione del valore della “produzione” sono escluse le prestazioni date in service. Le strutture che alla data di pubblicazione del presente provvedimento già raggiungono la soglia minima di efficienza secondo il cronoprogramma non hanno l’obbligo di aggregarsi;*
- b) *alla data del 31/12/2018 la soglia minima di efficienza è rappresentata dal valore di 200.000 prestazioni annue rapportate alla produzione – autocertificata – dell’anno 2015 per il mantenimento dell’accreditamento. Nella determinazione del valore della “produzione” sono escluse le prestazioni date in service. Le strutture che alla data di pubblicazione del presente provvedimento già raggiungono la soglia minima di efficienza secondo il cronoprogramma non hanno l’obbligo di aggregarsi.”,*

e che il cronoprogramma si articolava inoltre secondo la seguente cadenza temporale:

“

1. *in prima applicazione, **entro e non oltre 60 giorni** dalla data di pubblicazione del presente provvedimento (pertanto, entro il 30/07/2017, n.d.r.), tutte le strutture che hanno erogato nel corso dell’anno 2015 un numero di prestazioni al di sotto della soglia minima di efficienza fissata secondo il cronoprogramma (lettera a) e b)), manifestano la propria volontà di aderire ad una aggregazione mediante comunicazione scritta da inviare alla ASL di appartenenza ed alla Regione;*
2. ***entro e non oltre il 31/10/2017** le strutture che hanno manifestato la propria volontà di aderire ad una aggregazione provvedono a darne attuazione, dandone comunicazione scritta da inviare alla ASL di appartenenza ed alla Regione.”;*
3. ***entro e non oltre il 31/10/2017** le strutture che alla data di pubblicazione del presente provvedimento già raggiungono la soglia minima di efficienza secondo il cronoprogramma (lettera a) e b)), comunque hanno l’obbligo di darne comunicazione da inviare alla ASL di appartenenza ed alla Regione;*

(...)”;

- il legale rappresentante dello Studio Associato non ha prodotto autocertificazione relativa al raggiungimento della soglia minima di efficienza di 100.000 prestazioni annue nell’anno 2015, necessaria per il mantenimento dell’accreditamento in assenza di aggregazione;
- altresì, nel sistema informativo EDOTTO non risultano erogate prestazioni con oneri a carico del SSN da parte dello studio associato sin dal mese di novembre 2012, pertanto anche per l’anno 2015 non risultano erogate prestazioni per conto del SSN, né risulta sottoscritto dall’anno 2014 in poi il contratto con la ASL BA per l’acquisto di prestazioni per conto e a carico del Servizio Sanitario Regionale;
- non risulta pertanto erogato nel corso dell’anno 2015 un numero di prestazioni non inferiore alla “soglia minima di attività, al di sotto della quale non si può riconoscere l’idoneità al riconoscimento di produttore accreditato e a contratto” (ex Accordo Stato-Regioni del 23/03/2011), in quanto ritenuta la stessa elemento necessario per la garanzia di efficienza, economicità nonché per elevati standard di qualità nell’offerta assistenziale;
- ciò nonostante, il predetto legale rappresentante non ha provveduto a dare comunicazione entro il 30/07/2017, alla ASL di appartenenza ed alla Regione, della volontà di aderire ad una “aggregazione”, e, quindi, a darvi attuazione entro il 31/10/2017 ed a comunicarlo alla ASL ed alla Regione mediante la trasmissione di copia dell’atto costitutivo comprovante l’avvenuta aggregazione,
- si è configurata pertanto, da parte della suddetta Associazione, la violazione delle disposizioni di cui alla Deliberazione di Giunta Regionale n. 736 del 16/05/2017 (“*Riorganizzazione della Rete dei laboratori di Patologia Clinica privati accreditati – Approvazione nuovo modello organizzativo*”), così

altresì configurandosi la violazione degli standard quantitativi e qualitativi di accreditamento e la carenza dei requisiti ivi previsti, ulteriori ai fini dell'accreditamento rispetto a quelli di cui alla Sezione B.01.02 – *MEDICINA DI LABORATORIO* del R.R. n. 3/2005 e s.m.i.;

atteso che l'art. 26 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i. prevede:

- al comma 2, lett. b) che *“Ferma restando l'applicazione della l. 241/1990, l'accreditamento è revocato con conseguente risoluzione dell'accordo contrattuale di cui all'articolo 8-quinquies del D.lgs. 502/1992 stipulato con l'azienda sanitaria locale, nei seguenti casi:
(...)
carenza di uno o più requisiti ulteriori di accreditamento stabiliti dal regolamento regionale (R.R. n. 3/2005 e s.m.i., n.d.r.) o altra specifica normativa”*;
- al comma 3, che *“Nei casi di cui al comma 2, lettere b), c) e d), e in ogni altro caso di violazione degli standard quantitativi e qualitativi di accreditamento rimediabili con opportuni interventi, il dirigente della sezione regionale competente, assegna un termine non superiore a novanta giorni entro il quale il soggetto accreditato rimuove le carenze o le cause della violazione, pena la revoca dell'accreditamento.”*;
- al comma 5, che *“l'accreditamento è sospeso nei seguenti casi:
a) mancata stipula degli accordi o contratti i cui schemi siano stati definiti sentite le organizzazioni rappresentative a livello regionale di cui all'articolo 8-quinquies del d.lgs. 502/1992, fino alla loro stipula;
(...)”*;

con nota prot. n. AOO_183/2761 del 27/02/2018 ad oggetto **“Comunicazione di sospensione dell'accreditamento istituzionale in capo allo “Studio Associato di Analisi Cliniche dei Dott. De Metrio Gregorio Antonio e De Metrio Beatrice”. Assegnazione termine ed avvio del procedimento di revoca, ai sensi dell'art. 7 della L. 241/1990 e s.m.i., in caso di mancata rimozione delle criticità. Invito al Dipartimento di Prevenzione ASL BA ad effettuazione di sopralluogo.**”, questa Sezione ha comunicato al legale rappresentante dello “Studio associato di analisi cliniche dei Dottori De Metrio Gregorio Antonio e De Metrio Alessandro” quanto segue:

“

- **ai sensi dell'art. 26, comma 5 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., si dispone la sospensione dell'accreditamento istituzionale in capo allo “Studio Associato di Analisi Cliniche dei Dott. De Metrio Gregorio Antonio e De Metrio Beatrice”;**
- **ai sensi dell'art. 26, comma 3 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., si assegna alla S.V. il termine di n. 15 (quindici) giorni dalla notifica della presente per la rimozione delle criticità relative:**
 - **alla carenza dei requisiti di carattere organizzativo di cui alla sopra riportata nota prot. n. AOO_151/2272 del 09/03/2016 della Sezione PAOSA, trasmettendo a questa Sezione, entro detto termine, l'istanza di mantenimento dell'accreditamento in capo al soggetto individuato secondo una delle ipotesi ivi rappresentate, corredata da apposita documentazione (id est: atto notarile, iscrizione nel registro delle imprese, acquisizione della relativa partita IVA, autorizzazione all'esercizio comunale volturata in capo al nuovo soggetto);**
 - **alla violazione degli standard quantitativi e qualitativi di accreditamento ed alla carenza dei requisiti di cui alla DGR n. 736/2017, trasmettendo alla scrivente eventuale idonea documentazione attestante il raggiungimento della soglia minima di efficienza consistente nel valore di 100.000 prestazioni annue rapportate alla produzione dell'anno 2015 o, in caso di mancato raggiungimento di tale soglia minima, copia dell'atto costitutivo dell'aggregazione.**

Si comunica che la presente è altresì da intendersi, alla scadenza del termine di n. 15 (quindici) giorni dalla notifica della presente ed in caso di mancata rimozione delle criticità sopra rappresentate, quale avvio, ai sensi dell'art. 7 della L. 241/1990 e s.m.i., del procedimento di revoca dell'accreditamento in capo allo “Studio Associato di Analisi Cliniche dei Dott. De Metrio Gregorio Antonio e De Metrio Beatrice”, nel qual caso la scrivente Sezione procederà, senza ulteriore preavviso e salvo eventuali osservazioni da presentarsi entro ulteriori n. 10 (dieci) giorni dalla scadenza del termine di cui sopra, alla revoca dell'accreditamento.”.

Con nota del 06/04/2018 ad oggetto *“Riscontro Nota protocollo AOO_183/2761 del 27/02/2018”*, intestata allo *“Studio associato Analisi Cliniche Dottori De Metrio Alessandro – De Metrio Raffaele”* di Bari – Via G. Petroni 21 a/b/c, indirizzata anche alla Ripartizione Sviluppo Economico – Ufficio strutture sanitarie e socio-sanitarie del Comune di Bari ed al Dipartimento di Prevenzione della ASL BA e trasmessa alla scrivente a mezzo *Pec* in pari data, il Dr. De Metrio Alessandro ha comunicato *“la volontà di rinunciare all’accreditamento istituzionale a causa dell’intervenuto decesso del Dott. De Metrio Gregorio Antonio e della conseguente riorganizzazione in corso dell’attività sanitaria svolta.”*.

Con *Pec* del 14/05/2018 trasmessa da *laboratoriodemetriosrl*, *“L’amministratore Raffaella De metrio”* ha comunicato *“che il Laboratorio Analisi cliniche De Metrio SRL, ha variato la persona dell’Amministratore Unico, che al momento risulta essere la socia, dott.ssa Raffaella De Metrio.”*.

Per tutto quanto sopra rappresentato;

atteso che con nota n. AOO_183/2761 del 27/02/2018 la scrivente Sezione, oltre a sospendere l’accreditamento istituzionale in capo allo Studio Associato di Analisi Cliniche dei Dott. De Metrio Gregorio Antonio e De Metrio Beatrice ai sensi dell’art. 26, comma 5 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i.:

- ai sensi del sopra riportato art. 26, comma 3 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., ha assegnato al legale rappresentante dello Studio Associato di Analisi Cliniche dei Dott.ri De Metrio Gregorio Antonio e De Metrio Alessandro il termine di n. 15 (quindici) giorni dalla notifica della medesima nota per la rimozione delle criticità relative:
 - alla carenza dei requisiti di carattere organizzativo di cui alla sopra riportata nota prot. n. AOO_151/2272 del 09/03/2016 della Sezione PAOSA, trasmettendo alla scrivente l’istanza di mantenimento dell’accreditamento in capo al soggetto individuato secondo una delle ipotesi ivi rappresentate, corredata da apposita documentazione;
 - alla violazione degli standard quantitativi e qualitativi di accreditamento ed alla carenza dei requisiti di cui alla DGR n. 736/2017, trasmettendo alla scrivente eventuale idonea documentazione attestante il raggiungimento della soglia minima di efficienza consistente nel valore di 100.000 prestazioni annue rapportate alla produzione dell’anno 2015 o, in caso di mancato raggiungimento di tale soglia minima, copia dell’atto costitutivo dell’aggregazione;
- ha comunicato che ***“la presente è altresì da intendersi, alla scadenza del termine di n. 15 (quindici) giorni dalla notifica della presente ed in caso di mancata rimozione delle criticità sopra rappresentate, quale avvio, ai sensi dell’art. 7 della L. 241/1990 e s.m.i., del procedimento di revoca dell’accreditamento in capo allo “Studio Associato di Analisi Cliniche dei Dott. De Metrio Gregorio Antonio e De Metrio Beatrice”, nel qual caso la scrivente Sezione procederà, senza ulteriore preavviso e salvo eventuali osservazioni da presentarsi entro ulteriori n. 10 (dieci) giorni dalla scadenza del termine di cui sopra, alla revoca dell’accreditamento.”***;

considerato che:

- all’attualità non risultano rimosse le criticità relative alla carenza dei requisiti di carattere organizzativo, in quanto non è stata trasmessa a questa Sezione alcuna istanza di mantenimento dell’accreditamento, corredata da apposita documentazione, in capo al soggetto individuato secondo una delle ipotesi rappresentate dalla scrivente con nota prot. n. AOO_151/2272 del 09/03/2016;
- non risultano altresì rimosse le criticità relative alla violazione degli standard quantitativi e qualitativi di accreditamento ed alla carenza dei requisiti di cui alla DGR n. 736/2017, in quanto non è stata trasmessa alla scrivente idonea documentazione attestante il raggiungimento della *“soglia minima di efficienza”* consistente nel valore di 100.000 prestazioni annue rapportate alla produzione dell’anno 2015 né copia dell’atto costitutivo comprovante l’aggregazione in Rete ai sensi della DGR n. 736/2017;
- peraltro, il legale rappresentante dello Studio Associato non ha prodotto entro il termine assegnato

osservazioni in ordine alle suddette criticità e anzi, con Pec del 06/04/2018, il dr. Alessandro De Metrio ha comunicato la volontà di rinunciare all'accreditamento istituzionale;

tenuto conto altresì che con Circolare prot. n. AOO_183/4124 del 23/03/2018 ad oggetto "Accordi contrattuali anno 2018 specialistica privata accreditata. – Chiarimenti – Elenco ricognitivo aggregazioni Rete Laboratori analisi", la scrivente Sezione ha comunicato ai Direttori Generali delle Aziende Sanitarie Locali che "il termine ultimo per la sottoscrizione dei contratti, per le strutture ex art. 25 L. 833/1978, già fissato per il 31/03/2018, viene differito al 30/04/2018.";

si propone di procedere, ai sensi dell'art. 26, comma 2, lett. b) e dell'art. 26, comma 3 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., alla revoca dell'accreditamento dello "Studio Associato di Analisi Cliniche dei Dott.ri De Metrio Gregorio Antonio e De Metrio Beatrice" - laboratorio generale di base sito in Bari alla Via Giulio Petroni n. 21 A/B/C.

VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs. 196/03 Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'Albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal Dlgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili, qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

ADEMPIMENTI DI CUI ALLA L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né a carico del Bilancio della Regione né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.

Il Dirigente Servizio Accreditamenti e Qualità
(Mauro Nicastro)

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DELLA SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL'OFFERTA

- sulla base delle risultanze istruttorie innanzi illustrate, che qui si intendono integralmente riportate;
- viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Funzionario e dal Dirigente del Servizio Accreditamenti e Qualità;
- ritenuto di dover provvedere in merito;

D E T E R M I N A

- di procedere, ai sensi dell'art. 26, comma 2, lett. b) e dell'art. 26, comma 3 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., alla revoca dell'accreditamento dello "Studio Associato di Analisi Cliniche dei Dott.ri De Metrio Gregorio Antonio e De Metrio Beatrice" - laboratorio generale di base sito in Bari alla Via Giulio Petroni n. 21 A/B/C.

- di notificare il presente provvedimento:
 - al legale rappresentante dello “Studio Associato di Analisi Cliniche dei Dott.ri De Metrio Gregorio Antonio e De Metrio Alessandro” di Bari – Via Giulio Petroni n. 21 A/B/C”;
 - al legale rappresentante dello “Studio Associato Analisi Cliniche Dottori De Metrio Alessandro – De Metrio Raffaele” di Bari – Via Giulio Petroni n. 21 A/B/C;
 - al legale rappresentante della “Laboratorio Analisi cliniche De Metrio SRL” di Bari – Via Giulio Petroni n. 21 A/B/C;
 - al Direttore Generale dell’ASL BA;
 - al Dirigente dell’U.O.G.R.C dell’ASL BA;
 - al Sindaco del Comune di Bari.

Il presente provvedimento:

- a) sarà pubblicato all’Albo della Sezione SGO (*ove disponibile*);
- b) sarà trasmesso alla Sezione Comunicazione Istituzionale della Regione Puglia per gli adempimenti di cui all’art. 23 del D. Lgs. n. 33/2013;
- c) sarà trasmesso in copia conforme all’originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
- d) sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia (*ove disponibile l’albo telematico*);
- e) il presente atto, composto da n. 11 facciate, è adottato in originale;
- f) viene redatto in forma integrale.

Il Dirigente della Sezione SGO

(Giovanni Campobasso)